

Titolo I

Art. 1 – Costituzione - Sede - Principi

È costituita con sede legale nel territorio del Comune di Trento via al Torrione 10 l'Associazione Nazionale TELEFONO AMICO ITALIA, di seguito denominata TAI.

TAI è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, retta da principi a carattere democratico, apartitica ed aconfessionale, disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento secondo i dettami della Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n° 266, dalle leggi regionali d'attuazione e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e pertanto a tutti gli effetti O.N.L.U.S di diritto, come stabilito dal D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni.

TAI ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare i Centri che si caratterizzano come servizio di Telefono Amico dislocati sul territorio italiano, costituiti in Associazione con i principi, le finalità e norme del presente Statuto.

TAI promuove l'impegno delle Associazioni, allo sviluppo e alla collaborazione attiva, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

TAI condivide i principi e s'impegna a rispettare le finalità della "Carta Etica" della Federazione Internazionale IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Services) cui aderisce.

Nella realizzazione dei servizi d'ascolto i Centri associati TAI, di seguito denominati Soci, fanno proprie le norme della "Carta nazionale" approvata dall'Assemblea dei Soci il 2 febbraio 1974.

Art. 2 – Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto, vincola alla sua osservanza i Soci TAI e costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento delle attività dell'organizzazione stessa a tutti i livelli. L'eventuale modifica dello Statuto è adottata con delibera dell'Assemblea straordinaria convocata nei termini previsti dal successivo art. 12.

Art. 3 – Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione nazionale TAI è depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. E' costituito da figura stilizzata in colore blu chiaro e parti più scure, raffigurante due mani che s'intrecciano in segno di accoglienza e solidarietà, con la scritta sottostante TelefonoAmicoItalia onlus.

Il Logo sarà utilizzato nei documenti, nel dominio web www.telefonoamico.it e collegati. La riproduzione sarà utilizzata dai Soci iscritti e potrà essere concessa a quanti ne faranno richiesta, con divieto di utilizzo a carattere commerciale.

Titolo II

Art. 4 – Oggetto - Finalità - Attività

TAI ha per oggetto la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento dei Soci, costituiti a livello territoriale in conformità alla legge 266/91.

TAI, si propone di promuovere la "cultura dell'ascolto", operare per il miglioramento della qualità della relazione d'aiuto telefonica, per la lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione. Gli ambiti di settore nei quali TAI potrà operare sono: assistenza sociale e sociosanitaria, istruzione, formazione, cultura, tutela dei diritti civili.

TAI si prefigge inoltre di collegare, unificare e definire uniformemente finalità e metodologie d'intervento poste in essere dai Soci, per garantire ai singoli utenti, in particolare a quelli svantaggiati in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari, la possibilità di fruire del medesimo servizio.

Le attività sopra riportate potranno essere promosse e svolte anche nel campo editoriale.

TAI si propone infine di realizzare le condizioni per lo sviluppo della rete nazionale a numerazione unica, per garantire la massima diffusione e fruibilità del servizio su tutto il territorio nazionale.

Per realizzare le proprie finalità istituzionali, TAI potrà sviluppare le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sostenere e realizzare iniziative per la formazione allo scopo di migliorare la comunicazione e la relazione d'aiuto nel servizio reso;
- b) promuovere la qualificazione organizzativa dei Soci;
- c) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione attiva da parte dei Soci;
- d) prestare la propria collaborazione per favorire il sostegno e/o l'apertura di nuovi centri di ascolto telefonico;
- e) utilizzare anche canali alternativi d'ascolto e accoglienza attraverso nuovi mezzi di comunicazione mantenendosi fedele ai principi ispiratori del servizio;
- f) attuare studi e ricerche specifiche attraverso un osservatorio permanente del disagio;
- g) pubblicare in proprio, o tramite il concorso di terzi, il risultato di ricerche e studi sul servizio erogato;
- h) raccogliere, e mettere a disposizione dei Soci, studi, informazioni, dati e documentazione sulle attività delle organizzazioni di volontariato impegnate nel soccorso e aiuto telefonico (nazionali ed internazionali) ed in generale, sulle tematiche di rilevanza per la "salute emozionale";
- i) fornire servizi di documentazione agli enti locali, alle istituzioni pubbliche ed altri soggetti di diritto pubblico e privati, anche tramite apposite convenzioni;
- j) organizzare congressi, seminari di studio, incontri, convegni, manifestazioni di promozione e sostegno del servizio di ascolto;
- k) svolgere ogni altra attività che possa ritenersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Per perseguire pienamente le finalità statutarie, TAI potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile allo scopo ed accedere a servizi professionali di terzi.

TAI potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni, Movimenti, Imprese.

TAI si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari dei soci che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

Titolo III

Art. 5 – Soci

Possono essere Soci TAI tutti i Gruppi di ascolto, costituiti in forma di associazione e/o organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266/91, che condividono ed accettano finalità e norme del presente Statuto. L'ammissione è subordinata alla presentazione di domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto e il Regolamento di attuazione, e aver provveduto al versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo è delegato a verificare il possesso dei requisiti e le caratteristiche ritenute valide per l'ammissione a Socio TAI, come stabilite dal Regolamento.

L'ammissione a Socio TAI è deliberata su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria, validamente costituita.

Il numero dei Soci è illimitato e l'ammissione a TAI è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso o l'esclusione per le motivazioni previste dall'art. 7.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, parità di trattamento e pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi in ogni forma realizzata da TAI, senza discriminazione alcuna. I Soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

I Soci, che non siano in periodo di sospensione, hanno diritto di eleggere gli Organi dell'associazione e di candidare i propri volontari per le cariche sociali.

I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività di TAI e di verificare, a richiesta, l'andamento delle medesime come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Con l'accettazione del presente Statuto, i Soci si obbligano a:

- versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota associativa secondo l'importo previsto;
- partecipare alle attività associative;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei tempi e nei modi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso - Sospensione - Esclusione

Recesso - I Soci aderenti possono recedere da TAI con comunicazione scritta, motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso acquista efficacia dall'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Il recesso comunicato oltre il 30 settembre impegna in ogni caso il socio al pagamento della quota sociale per l'anno successivo.

Sospensione - Il Socio è automaticamente sospeso dal diritto di voto qualora non abbia versato la quota associativa entro sei mesi dal termine previsto. Il Socio sospeso è automaticamente reintegrato nel suo diritto di voto rimuovendo la causa che ha dato luogo alla sospensione.

I Soci possono inoltre essere sospesi con delibera dell'assemblea ordinaria quando:

- Non adempiano agli obblighi posti a loro carico dallo Statuto e dal Regolamento e dalle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- Non garantiscano il servizio minimo richiesto per far parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può disporre autonomamente, con parere motivato, la sospensione di un Socio solo in casi di urgenza. Tale deliberazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile convocata dopo il provvedimento di sospensione. La mancata ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti comporta l'inefficacia del provvedimento stesso.

Esclusione - I Soci decadono automaticamente dalla loro qualifica dopo 12 mesi di sospensione continuata.

La qualità di Socio si perde inoltre a seguito di esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio che commetta azioni disonorevoli, ostacoli o tenti di ostacolare il buon andamento dell'Associazione, non rispetti i doveri imposti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Le delibere di sospensione e di esclusione devono essere comunicate al Socio a mezzo di lettera raccomandata R/R.

Il Socio escluso può aderire nuovamente a TAI rimuovendo le cause che hanno dato luogo all'esclusione, ripresentando al Consiglio Direttivo regolare domanda di ammissione successivamente valutata dall'Assemblea come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto sociale, non comporta alcuna liquidazione o restituzione delle quote associative versate, né rivalsa sul patrimonio dell'Associazione in ogni modo costituito, a favore del Socio receduto od escluso, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Dipendenti e collaboratori

Per il suo funzionamento organizzativo TAI, nei limiti previsti dalla Legge 266/91, può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi esterni, stipulando con loro contratti. I rapporti tra l'organizzazione e gli eventuali dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da apposita disposizione adottata dal Regolamento.

Gli eventuali dipendenti e collaboratori sono sottoposti alle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e disposizioni assicurative.

Titolo IV

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Centri Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute. Le stesse devono essere ricoperte da volontari appartenenti ad uno dei Centri associati.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea composta da tutti i Soci TAI, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente TAI. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci, in persona del loro Presidente, sono convocati in assemblea dal Presidente TAI almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, deve essere spedita con raccomandata a tutti i Soci, anche se sospesi, almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l'assemblea presso la sede sociale dei singoli centri, o altro indirizzo da questi segnalato all'uopo.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche con domanda sottoscritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed in luogo facilmente accessibile a tutti i Soci.

Delle assemblee dei Soci è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la segreteria TAI e sono disponibili alla visione dei Soci che lo richiedano. Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il Presidente di un Centro Socio di TAI sia nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi sostituire da altro volontario del proprio Centro mediante delega scritta. La sostituzione è obbligatoria se il Presidente del Centro che vuole partecipare all'Assemblea è un membro del Consiglio Direttivo. I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti:

- la nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, il bilancio sociale;
- la programmazione delle attività sociali;
- la fissazione delle quote e dei contributi associativi straordinari;
- la scelta degli eventuali collaboratori esterni e la determinazione degli eventuali compensi per la loro prestazione nel caso d'impegni rilevanti e continuativi;
- l'ammissione di nuovi Soci;
- la ratifica delle commissioni di lavoro proposte dal Consiglio Direttivo e dei loro componenti;
- ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria TAI può deliberare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti su altre materie quali:

- l'approvazione o la modifica dei regolamenti;
- i provvedimenti di esclusione e di sospensione dei Soci, compresa la ratifica del provvedimento di sospensione d'urgenza di cui all'art. 7

I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le modalità di cui all'art. 10, delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci:

- con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, sulle modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo e della Carta Nazionale;
- con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti, sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Nel caso in cui il Presidente di un Centro Socio di TAI sia nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi sostituire da altro volontario del proprio Centro mediante delega scritta. La sostituzione è obbligatoria se il Presidente del Centro che vuole partecipare all'Assemblea è un membro del Consiglio Direttivo. I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi.

Art. 13 – Nomina del Consiglio Direttivo

TAI è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente ed un numero di consiglieri da un minimo di quattro a un massimo di otto, escluso il Presidente. I componenti sono eletti dall'assemblea dei Soci la quale ne fissa il numero. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati.

In ogni, caso il volontario che a titolo di consigliere o di presidente, faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà sommare più di tre mandati.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra di loro.

Possono essere nominati Consiglieri i volontari appartenenti ai Soci in regola con il disposto statutario al momento della convocazione delle elezioni.

I consiglieri possono essere rimossi motivatamente dall'Assemblea dei Soci

In difetto del numero stabilito di consiglieri, il Direttivo sarà reintegrato con i primi dei non eletti. In mancanza di nominativi l'assemblea li eleggerà direttamente. I Consiglieri così nominati resteranno in carica per tutta la durata del mandato. In ogni caso l'integrazione del Consiglio potrà avvenire per non più del 50% dei componenti iniziali.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque, almeno una volta ogni semestre. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'Odg, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro, da recapitarsi ai Consiglieri a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di servizio nell'ambito di TAI.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di TAI, senza limitazioni. Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- la nomina al suo interno del vicepresidente, del segretario e del tesoriere
- la delega sotto propria responsabilità, per l'esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da Soci o da singoli delegati;
- la delega a rappresentare l'Associazione TAI nei vari consessi nazionali ed internazionali, oltre al Presidente che la rappresenta di diritto;
- la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la composizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- la predisposizione di Regolamenti interni nonché la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle necessarie misure disciplinari;
- l'assunzione di personale e collaboratori, se necessario e nei limiti indicati dall'Assemblea.

Delle riunioni del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del Consiglio delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente.

Art. 16 – Obblighi dei componenti il Consiglio Direttivo

S'intendono decaduti dalla carica i Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo il Presidente dovrà convocare quanto prima l'Assemblea elettiva dei Soci. Durante il periodo di transizione il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni. In caso di impossibilità a svolgere tale compito, l'Assemblea nominerà un comitato provvisorio di tre membri esclusivamente preposto a tal scopo

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati. In ogni caso, il volontario che a titolo di Consigliere o di Presidente faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà sommare più di tre mandati.

La carica di Presidente TAI è incompatibile con quella di Presidente di Centro.

Il Presidente rappresenta legalmente TAI nei confronti dei terzi ed in giudizio, è responsabile della sua gestione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica delle decisioni assunte dallo stesso, nella prima riunione utile del Consiglio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario, nominato da Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti:

- è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e coadiuva il Presidente per il buon funzionamento di TAI;
- svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- funge da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 19 – Il Tesoriere

E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti. Ha in consegna la cassa sociale, cura la contabilità, provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può avvalersi dell'aiuto di un contabile, anche esterno a TAI.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo e contabile di TAI e riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Sono rieleggibili e (Palermo propone di mettere qui: e rieleggibili) decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o di Proboviro.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta prima della presentazione dei bilanci e, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, è tenuto a presentare una relazione scritta di sintesi che riassume l'esame amministrativo-contabile svolto e il parere conclusivo dei Revisori.

Un rappresentante del Collegio Revisori relazionerà il Consiglio Direttivo e, successivamente, l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

In deroga all'art. 9 i Revisori dei Conti potranno essere eletti anche tra persone esterne ai centri associati.

Art. 21 – Collegio dei Proviviri

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, relative ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) saranno sottoposte in via preliminare, alla competenza di tre Proviviri eletti fra i Soci, dall'Assemblea. I Proviviri giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Possono essere nominati Probiviri solo coloro che sono volontari attivi presso il centro di appartenenza.

Art. 22 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo costituisce, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione, Commissioni specifiche per la realizzazione delle finalità associative e si rapporta con esse tramite un Consigliere referente.

I servizi resi dalle Commissioni sono a titolo gratuito salvo il rimborso autorizzato delle spese di missione. I componenti delle Commissioni possono essere scelti anche tra persone esterne all'ambito TAI. La nomina dei componenti delle Commissioni, proposta dal Consiglio Direttivo, sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea.

Le Commissioni lavorano su mandato triennale del Consiglio Direttivo.

Titolo V

Art. 23 – Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione TAI è costituito da

- Beni materiali e immateriali a qualunque titolo acquisiti da Enti pubblici o Privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Quote associative degli aderenti;
- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi d'Istituzioni pubbliche, Private, Fondazioni, ecc. finalizzati a specifiche attività o progetti dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali entrate derivanti da attività economiche produttive marginali consentite dalla legge 266/91.
- Da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo, redige il Bilancio consuntivo che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico relativi all'esercizio trascorso e lo accompagna con una relazione delle attività svolte per il raggiungimento degli scopi statutari, che hanno determinato il consuntivo economico e la movimentazione finanziaria.

Il bilancio consuntivo sarà a disposizione dei Soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e comunque sarà consultabile, a richiesta, presso la sede operativa di TAI.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea formulerà un piano di attività sociali per l'esercizio successivo e la previsione dei finanziamenti per la copertura dei costi, nonché la determinazione del valore delle quote associative, approvando il piano di Bilancio preventivo.

Durante la vita di TAI è fatto espresso divieto di distribuire a i Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 24 – Attività secondarie

A scopo esclusivo di autofinanziamento e senza fini di lucro, TAI potrà esercitare attività produttive marginali consentite dalla legge 266/91, che saranno individuate ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Assicurazione

Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito di TAI saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della legge 11 agosto 1991 n. 266, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

Titolo VI

Art. 26 – Durata e Scioglimento dell'Associazione

TAI è costituita a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, riunita con le maggioranze previste dall'art. 12 ed il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei Soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di volontariato simile per scopi, secondo quanto stabilito nella delibera dell'assemblea di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 23/12/96 n. 662.

Art. 27 – Foro di competenza

Il Foro di competenza per tutte le controversie non demandate al Collegio dei Probiviri, di cui al precedente art. 21, è individuato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale TAI.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a Fiesole il 10 marzo 2007